

Spett.le **Banca d'Italia**
c.a. Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I

Roma, 07/06/2018

Oggetto: **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA - Documento per la consultazione. Aprile 2018**

Spett.le Banca d'Italia,

in riferimento alla consultazione pubblica relativa alle "Disposizioni in materia di adeguata verifica" di aprile 2018

(https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adequata-verifica/documento_consultazione_adequata_verifica.pdf),
relativamente a:

PARTE SECONDA - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza

- Stante quanto stabilito nel Regolamento europeo 910/2014 meglio noto come eIDAS, nello specifico all'art. 24, di seguito riportato

Articolo 24 par. 1

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati

1. Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l'identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore di servizi fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

- a) mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o
- b) a distanza, mediante mezzi di identificazione elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all'articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o
- c) mediante un certificato di una firma elettronica qualificata o di un sigillo

elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o

- d) mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell'affidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo di valutazione della conformità.
- Stante quanto stabilito negli standard ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates (http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf), nello specifico al punto 6.2.2, di seguito riportato

6.2.2 Initial Identity Validation

Registration

a) [QCP-n] and [QCP-n-qscd] the identity of the natural person and, if applicable, any specific attributes of the person, shall be verified:

- i) by the physical presence of the natural person; or
- ii) using methods which provide equivalent assurance in terms of reliability to the physical presence and for which the TSP can prove the equivalence.


NOTE 1: The proof of equivalence can be done according to the Regulation (EU) N° 910/2014 [i.1].

Si propone di aggiungere come modalità adeguata di riconoscimento da remoto quelle procedure che soddisfano quanto stabilito dal regolamento eIDAS (910/2014), valutate conformi da organismi di valutazione della conformità

(<https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation>) che nel caso specifico dell'Italia è designato da L'Ente Italiano di Accreditamento - ACCREDIA <https://www.accredia.it/>

Pertanto il testo dell'ultimo paragrafo Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza risulterebbe:

L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari anche in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni, o tramite procedure di verifica mediante mezzi appropriati che forniscano una garanzia equivalente sotto il profilo dell'affidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente deve essere confermata da un organismo di valutazione della conformità accreditato in base ai requisiti del regolamento eIDAS



Federico BERTI ARNOALDI
Amministratore Unico